

Proposta di legge

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2018

Relazione illustrativa

Art. 1: La modifica proposta ha il solo obiettivo di rendere maggiormente esplicita l'individuazione della platea dei potenziali destinatari dei compensi di cui all'articolo 93 del d.lgs. 163/2006. Come già correttamente indicato nella rubrica (e chiarito al comma 8) dell'articolo 5 e nel citato articolo 93, tali destinatari debbono individuarsi nei dipendenti regionali che abbiano realizzato le attività di progettazione e le altre attività tecniche dell'articolo 93, nel periodo 19 agosto 2014 - 18 aprile 2016.

Art. 2: L'intervento si propone di chiarire la portata del combinato disposto dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 2 dicembre 2015, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale), ai sensi del quale "l'Avvocato generale (...) promuove le liti, previa comunicazione alla Giunta regionale e salvo deliberazione contraria di quest'ultima, e resiste alle stesse" e dell'art. 9, comma 1, lettera g), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), che attribuisce ai dirigenti responsabili di settore il potere di conciliare e transigere le controversie nelle materie di competenza con esclusivo riferimento alle procedure di mediazione e negoziazione assistita di cui al d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e al d.l. 12 settembre 2014, n. 132: in linea con le disposizioni contenute nel Testo unico delle norme sul pubblico impiego la novella normativa attribuisce infatti espressamente ai dirigenti regionali di settore la competenza generale a transigere e conciliare nelle materie di rispettiva assegnazione.

Art. 3: Per la piena attuazione del Regolamento Europeo 679/2016 (General Data Protection Regulation, meglio noto come GDPR), la Giunta regionale, in qualità di titolare al trattamento dei dati personali, con delibera di Giunta n. 585/2018 ha delegato ai dirigenti regionali, ivi compresi Avvocato generale, Direttore generale ed i direttori, le competenze relative al trattamento dei dati personali nell'ambito del nuovo sistema di Data Protection regionale. A tal fine pare utile procedere all'inserimento di una nuova disposizione nella l.r. 1/2009 per la declinazione normativa di tale competenza.

Artt. 4 e 5: La disposizione rappresenta un'adeguamento a quanto previsto in materia dall'articolo 19 del d.lgs. 165/2001, anche a seguito delle censure mosse dalla Corte Costituzionale (vedasi sentenza Corte Costituzionale 4-11 aprile 2011, n. 124, nella parte in cui ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 8 dell'articolo 19, nella parte in cui dispone che gli incarichi di funzione dirigenziale cessano decorsi novanta giorni dalla fiducia al Governo. Nel medesimo senso vedasi anche Sentenza Corte Costituzionale 20 -25 luglio 2011, n. 246). In osservanza agli orientamenti della Suprema Corte, per l'eliminazione di meccanismi di *spoil system* e cessazione automatica degli incarichi, viene abrogato, all'articolo 17 della l.r. 1/2009, il meccanismo di cessazione per il rinnovo degli incarichi di direttore, ed adeguata la durata degli incarichi dirigenziali a quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo 19. Fermo restando quanto previsto per la revoca anticipata degli incarichi dall'articolo 19 e 21 del d.lgs. 165/2001, si inserisce, all'articolo 18, la previsione inerente la possibile modifica degli incarichi, o assegnazione *ante tempus*, di altro incarico in relazione a specifiche esigenze organizzative, in conseguenza di processi di ristrutturazione aziendale.

Art. 6: La modifica rappresenta un adeguamento al nuovo testo dell'articolo 6 del d.lgs. 165/2001, che attualmente prevede la cadenza triennale per l'adozione del piano del fabbisogno di personale,

in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance.

Art. 7: L'integrazione richiesta non innova il quadro normativo di riferimento, infatti la fattispecie è attualmente disciplinata dall'art. 32, comma 6, del regolamento 24 marzo 2010, n. 33/R. Tuttavia tale disciplina trova una più corretta collocazione nell'ambito della l.r. 1/2009 e pertanto nell'ambito della proposta di modifica complessiva del regolamento 33/2010 è stata inserita anche la proposta di cassare il citato comma 6.

Art. 8: Negli ultimi anni il legislatore nazionale è più volte intervenuto, in maniera non sempre ordinata, in materia di assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni, sia imponendo limiti alle assunzioni sia prevedendo deroghe o disciplinando il sotto-tema della validità delle graduatorie. In un periodo di transizione fra più norme statali non sempre coordinate, la Regione nel 2009 introdusse una disposizione (art. 74 bis) all'interno della l.r. 1/2009, volta a puntualizzare il termine di effettiva cessazione di efficacia di alcune graduatorie. La norma proposta ha l'intento di fornire l'interpretazione autentica dell'articolo 74 bis, alla luce dei diversi interventi normativi succedutisi nel tempo con riferimento alla proroga di graduatorie concorsuali; in particolare, dopo l'inserimento dell'articolo 74 bis nella l.r. 1/2009, il legislatore è nuovamente intervenuto sulla proroga, ad opera dell'articolo 2, comma 8, del decreto legge 194/2009, convertito in legge 25/2010, prolungando i termini di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 311/2004, che prorogava le graduatorie approvate successivamente al 30 settembre 2003.

Dalla nuova interpretazione fornita al citato articolo 1, comma 100, per effetto del combinato disposto dell'articolo 17 del decreto legge 78/2009 e dell'articolo 2, del decreto legge 194/2009 è dato stabilire l'intervenuta proroga dei termini di validità delle graduatorie concorsuali adottate successivamente alla data del 30 settembre 2003, e pertanto la disposizione regionale deve intendersi come riferita alle sole graduatorie anteriori a tale data, le altre dovendosi considerare vigenti. Al fine di consentire la precisa identificazione delle graduatorie utili fra quelle operanti alla luce di detta interpretazione, si prevede l'adozione di atti ricognitivi da parte della Giunta regionale come degli enti dipendenti.

Art. 9 e 13: La Corte costituzionale, con sentenza 1/2018, ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 9 della l.r. 72/2016, con il quale era stata previsto l'incremento della pianta organica dell'Autorità portuale regionale, per contrasto con l'articolo 1, comma 228, della l. 208/2015. Analoga disposizione è stata prevista per il Consorzio Lamma, e deve considerarsi pertanto affetta dal medesimo vizio. La Giunta ritiene opportuno non limitarsi alla disapplicazione della stessa per l'anno 2018 e ne propone l'abrogazione e il conseguente adeguamento del preambolo della l.r. 87/2006, che la introdusse nella legge istitutiva del consorzio.

Art. 10: È introdotta nell'articolo 34 octies della l.r. 40/2009 la previsione della prevalenza del voto del Presidente della Giunta regionale, quando possa non essere garantita la formazione della volontà dell'organo in base al principio di maggioranza affermato nel comma 3. L'esigenza di tale modifica è stata avvertita perchè a seguito del riordino istituzionale operato dalla l.r. 22/2015 diverse funzioni sono state riallocate dalla provincia alla Regione, con conseguente ricorrere di casi di accordi di programma da sottoscrivere fra due soggetti (Regione e comune) in luogo dei tre precedenti al riassetto istituzionale (Regione, provincia e comune) e difficoltà ad applicare il principio di maggioranza affermato dal comma 3 dell'articolo 34 octies. La modifica in oggetto pertanto, per le ragioni richiamate, può ritenersi un limitato adeguamento della normativa al nuovo assetto istituzionale, che non comporta innovazione sostanziale della materia.

Artt. 11 e 12: Il d.p.c.m. 76/2018 prevede casi di obbligatorietà di svolgimento del dibattito pubblico per le opere pubbliche nazionali; la l.r. 46/2013 dal canto suo stabilisce che anche in alcune fattispecie di opere nazionali si svolga il dibattito pubblico disciplinato dalla legge regionale: è quindi necessario evitare la duplicazione di processi partecipativi su uno stesso oggetto.

Art. 14: La legge 238/2016 prevede che le commissioni di degustazione, cioè gli organismi da incaricare per l'esecuzione dell'esame organolettico dei vini DOP, vengano individuate dai competenti organismi di controllo per le relative DOCG e DOC e non più dalle regioni, secondo le procedure e le modalità stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano. Tale decreto, come tutti quelli applicativi della legge 238/2016, doveva essere adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge medesima e quindi entro l'11 gennaio 2018. In base a tale disposizione con legge regionale n.73 del 13 dicembre 2017, la Regione Toscana ha disposto che le commissioni di degustazione, in carica alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale, restassero in carica fino al riconoscimento delle commissioni di cui all'articolo 65, commi 3, 4 e 6, della l. 238/2016. e comunque e non oltre il 31 dicembre 2018. Ad oggi il decreto ministeriale sopra richiamato non risulta ancora emanato. Si rende pertanto necessaria un'ulteriore proroga della durata in carica delle commissioni, non oltre il 31 dicembre 2019.

Artt. 15 e 16: L'intervento manutentivo della legge regionale 10/2010 in materia di VAS, VIA, AIA e AUA si rende necessario al fine di abrogare due articoli della stessa, novellati dalla l.r. 25 maggio 2018, n. 25 (Disposizioni in materia di valutazioni ambientali in attuazione del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104. Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 46/2013) e che, a giudizio del Governo, presentavano notevoli dubbi di costituzionalità. L'abrogazione è dovuta quale adempimento all'impegno assunto dal Presidente della Regione con il Governo, che ha rinunciato in tal modo alla impugnazione dei due articoli. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 48 prevedeva ulteriori contenuti (un elaborato socio-economico) dello Studio preliminare ambientale necessario ai fini della presentazione dell'istanza per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale ma tali contenuti non sono previsti nell'Allegato IV bis alla parte seconda del d.lgs. n. 152/06, come modificato dal d.lgs. n. 104/2017. I commi 6 e 7 dell'art. 73 bis disciplinavano i casi in cui non sia possibile rilasciare tutti i titoli abilitativi richiesti, rinviandone l'acquisizione in momento successivo rispetto alla conclusione della Conferenza di servizi di cui all'art. 27 bis, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006, come modificato dal d.lgs. n. 104/2017, e una procedura di VIA autonoma in presenza di istanze di avvio che non rechino richiesta di ulteriori atti autorizzativi. Le suddette disposizioni si pongono in contrasto rispettivamente con il comma 1 ed il comma 7 dell'art. 27 bis suindicato in materia di "provvedimento autorizzatorio unico regionale" che rappresenta l'unica modalità di espletamento della procedura di VIA nell'ambito della quale, pertanto, la VIA regionale deve confluire unitamente a tutti gli atti necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto; inoltre, il contrasto emerge anche con riferimento al parametro interposto dell'art. 14, comma 4, della legge n. 241/1990, norma che prevede anch'essa l'obbligo di acquisire nella conferenza di servizi tutti gli atti necessari alla realizzazione ed all'esercizio del progetto sottoposto a VIA.

Art. 17: Per coerenza terminologica con quanto prescritto nella stessa norma per le altre professioni turistiche (guida turistica e guida ambientale), occorre correggere la lettera s) del comma 1 dell'articolo 3, laddove si prescrive che il regolamento di attuazione disciplina i titoli di studio per lo svolgimento dell'attività di accompagnatore turistico, sostituendo l'espressione "svolgimento dell'attività" con l'espressione "l'esercizio della professione".

Art. 18: Occorre adeguare il riferimento all'atto di programmazione adottato da Toscana promozione turistica ai sensi della l.r. 22/2016, come modificata dalla l.r. 27 dicembre 2017 n. 80, recante disposizioni in materia di programmazione settoriale.

Art. 19: La disposizione vigente prevede che il servizio di ristorazione e di prima colazione può essere affidato ad altri soggetti titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati alla distanza massima di 500 metri “dalla struttura principale”, misurati nel più breve percorso pedonale possibile. Nella previgente l.r. 71/2013 (Disciplina dell'attività ricettiva di albergo diffuso) era invece disposto che la distanza massima di cinquecento metri fosse riferita alle “singole unità abitative”. Invero, facendo riferimento non più agli alloggi (unità abitative) ma alla struttura principale, considerato che la distanza massima tra la struttura e i singoli alloggi è di 500 metri, può verificarsi di essere ospitato in un alloggio distante anche 1000 metri dal punto di ristoro, se questo è posto in simmetria rispetto all'alloggio, con un eccessivo disagio per l'ospite che voglia fruire del servizio.

Art. 20: Il d.lgs. 62/2018, di attuazione della Direttiva 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici, sostituisce interamente il Capo I “Contratti del turismo organizzato” del Titolo VI “Contratti” del Codice del turismo di cui all'Allegato 1 al d.lgs 79/2011. Il provvedimento è entrato in vigore il 1° luglio 2018. Dal momento che la normativa statale sopravvenuta disciplina *ex novo* – intervenendo in un ambito di competenza riferibile allo Stato, in quanto relativo all'ordinamento civile - anche quanto dalla Regione disciplinato (in carenza di normativa statale) nell'art. 31 occorre procedere alla riformulazione della norma prevedendo il mero rinvio alla norma statale.

Art. 21: Occorre correggere il riferimento alla normativa statale.

Art. 22: Il comma 2 dell'articolo 75 stabilisce che negli stabilimenti balneari si possono esercitare "attività connesse alla balneazione, come le cure elioterapiche e termali (...) purché in possesso delle relative autorizzazioni ove necessarie"; il termine "cura" assume qui un significato atecnico, come sinonimo di “trattamento” (*tout court*) non di “trattamento terapeutico”, dato che non sono esercitabili presso gli stabilimenti balneari attività qualificabili come prestazioni sanitarie, che non possono certo rientrare nel novero della attività connesse alla balneazione; mentre vi possono rientrare attività concernenti il relax ed il *wellness*. È comunque opportuna una correzione terminologica sostituendo “cure” con “trattamenti”, per non dare alcun adito ad interpretazioni fuorvianti. Il comma 5 dell'articolo 75 presenta un errore terminologico, dal momento che le concessioni su aree demaniali marittime sono per finalità turistico “ricreativa”, non “ricettiva”: infatti così sono definite dal legislatore statale le concessioni demaniali di cui trattasi; basti citare il D.L. 05/10/1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 4 dicembre 1993, n. 494, art. 03.

Art. 23: Occorre adeguare il riferimento alla normativa statale, in conseguenza dell'entrata in vigore del d.lgs. 62/2018.

Art. 24: Occorre un adeguamento terminologico (da “turista” a “viaggiatore”) nonché adeguare il riferimento alla normativa statale, in conseguenza dell'entrata in vigore del d.lgs. 62/2018.

Art. 25: Occorre adeguare il riferimento alla normativa statale, in conseguenza dell'entrata in vigore del d.lgs. 62/2018.

Art. 26: L'art. 32 “Ambito di applicazione” del Codice del turismo, di cui all'Allegato 1 al d.lgs. 79/2011, come modificato dal d.lgs. 62/2018, esclude l'applicazione delle nuove norme in materia di contratti del turismo organizzato nel caso di “pacchetti e servizi turistici collegati la cui offerta o vendita a viaggiatori è agevolata dalle associazioni di cui all'articolo 5 (imprese turistiche senza scopo di lucro), laddove agiscano occasionalmente, comunque non più di due volte l'anno, senza fini di lucro e soltanto a un gruppo limitato di viaggiatori, senza offerta al pubblico; ...”
Tale disposizione statale sopravvenuta impatta sull'art. 98 “Organizzazione occasionale di viaggi”,

comma 1, del quale si impone la modifica, riducendo da cinque a due il numero massimo di iniziative ammissibili nell'arco di un anno solare per i soggetti senza scopo di lucro che operano occasionalmente. La disposizione statale non riguarda però gli enti pubblici, per i quali pertanto può continuarsi ad applicare la norma regionale nella sua originaria formulazione.

Art. 27: L'art. 51-septies (Sanzioni amministrative) dell'Allegato 1 al d.lgs 79/2011 - introdotto dal d.lgs. 62/2018 - prevede specifiche sanzioni (adeguate e dissuasive, con termini edittali da 4.000 a 20.000 euro) per le fattispecie disciplinate dall'art.47 della medesima norma (che sono quelle richiamate negli articoli 91 e 97 del TU); per cui non sono più giustificate le autonome disposizioni sanzionatorie regionali di cui al comma 1, lettere b) e c) (seconda parte). Per lo stesso motivo va espunta anche la sanzione prevista dal comma 2, lettera a).

Art. 28: La norma vigente contiene un riferimento al d.m. 11 dicembre 2015, che è stato annullato dal Consiglio di Stato. Nella fattispecie, è sufficiente operare un riferimento interno all'art.104, che a sua volta rinvia alla norma legislativa statale che prevede la "specificata abilitazione".

Art. 29: Occorre correggere il riferimento alla normativa statale.

Art. 30: Occorre correggere il riferimento alla normativa statale.

Art. 31: Nell'ambito della disciplina della guida ambientale al comma 1 è da cassare l'inciso che rimanda al regolamento la specificazione dei diplomi scuola secondaria di secondo grado che dovrebbero consentire l'accesso ai corsi di formazione professionale e, conseguentemente, all'esame di qualificazione. Per le altre professioni turistiche (guida turistica e accompagnatore turistico) non è prevista questa specificazione: ogni diploma di scuola secondaria superiore dà accesso al corso di formazione professionale. Non c'è ragione per cui solo per la guida ambientale si debba discriminare tra diplomi per consentire o meno di accedere al corso di formazione, dato che è quest'ultimo che fornisce la preparazione adeguata alla professione, a prescindere dal diploma posseduto. A riprova di ciò anche il fatto che la previgente l.r. 42/2000 non conteneva l'inciso.

Art. 32: L'art. 18 modifica l'art. 7 bis, comma 5, della l.r. 32/2002 che riguarda il trattamento dei dati personali contenuti nell'anagrafe regionale degli studenti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Considerata l'evoluzione della disciplina in tale materia, e la disciplina dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali contenuta nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, la proposta di modifica è finalizzata a sostituire il rinvio alla specifica disciplina nazionale con un rinvio generico alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 33: la proposta modifica i commi 3, 5 e 7 dell'art. 14 della l.r. 32/2002.

Il vigente art. 14 della l.r. 32/2002 al comma 3 individua i soggetti che possono realizzare i percorsi di istruzione e formazione professionale e le modalità di realizzazione dei percorsi. Il comma 5 dello stesso articolo definisce i contenuti dei percorsi, mentre il comma 7 prevede che tali percorsi siano progettati, in via sperimentale, attraverso il rafforzamento dell'alternanza formazione-lavoro.

Il d. lgs. 61/2017, entrato in vigore il 31 maggio 2017, ha revisionato la disciplina di raccordo tra i percorsi dell'istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale, attraverso la ridefinizione dei soggetti che possono realizzare i percorsi di istruzione e formazione professionale, nonché degli indirizzi e dei criteri da rispettare per favorire il raccordo e il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali. Rispetto ai soggetti che possono realizzare i percorsi di istruzione e formazione professionale, la normativa statale prevede, in luogo degli istituti professionali di stato indicati dal vigente comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 32/2002, le "istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale". L'articolo 1 del d.lgs. 61/2017 definisce tali istituzioni scolastiche come "le scuole territoriali dell'innovazione, aperte e concepite

come laboratori di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica”. Relativamente ai contenuti dei percorsi formativi, la disciplina statale prevede il rispetto dei criteri approvati con decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni (l'intesa è stata approvata l'8 marzo 2018 e il d.m. che la recepisce è stato approvato il 17/05/2018 e pubblicato in Gazzetta ufficiale il 17/09/2018), mentre per ciò che concerne le modalità di realizzazione dei percorsi la stessa normativa statale prevede la stipulazione di accordi tra Regione ed Ufficio scolastico regionale. In base alla normativa statale, inoltre, nei percorsi di istruzione e formazione professionale devono essere valorizzate le attività didattiche laboratoriali e le attività di alternanza scuola lavoro. Pertanto, è necessario un limitato adeguamento anche del comma 7 dell'articolo 14 eliminando il riferimento al carattere sperimentale dell'alternanza formazione lavoro, per prevederla come modalità ordinaria per la progettazione di tali percorsi.

Art. 34: Si modifica l'art. 17, comma 1, lettera b) della l.r. 32/2002 nella parte in cui rinvia alla precedente disciplina statale in materia di contratti per sostituire il rinvio alla normativa vigente.

Art. 35: Accogliendo positivamente una segnalazione del Ministero in sede di verifica della legittimità di una norma finanziaria relativa, fra l'altro, al sostegno agli istituti di alta formazione musicale, si modifica la relativa dicitura in modo completo, conformemente a quella eracata dalla norma nazionale.

Art. 36: Si modifica l'art. 18, comma 1 della l.r. 32/2002 nella parte in cui rinvia puntualmente alla precedente disciplina statale in materia di accertamento della situazione economica per l'accesso alle prestazioni per cui rilevano le condizioni economiche dei destinatari. Considerata l'abrogazione della disciplina citata nel testo vigente, la proposta di modifica è finalizzata a prevedere un rinvio generico alla normativa statale in materia.

Art. 37: Con la legge regionale 33/2018 è stata prevista la possibilità che l'approvazione del progetto di interventi in materia di viabilità regionale in conferenza dei servizi costituisca, ove necessario, contestuale variante agli atti di governo del territorio. A seguito delle osservazioni formulate dal Ministero dell'Ambiente in ordine all'articolo 1 della l.r. 33/2018 che inserisce dopo il comma 1 bis dell'articolo 24 della l.r. 88/1998 il comma 1 ter, si rende necessario precisare che la previsione secondo cui la variante acquista efficacia una volta divenuta efficace la determinazione conclusiva del procedimento, senza la necessità di ulteriori adempimenti, non intende prescindere dall'accertamento delle condizioni previste dalla vigente normativa ai fini dell'applicazione della VAS, volendosi riferire esclusivamente agli adempimenti connessi all'approvazione della variante che dovrà essere effettuata nel rispetto di tutte le disposizioni in materia ambientale.

Art. 38: Si corregge un refuso (la parola “piano” anziché quella “programma”).

Artt. 39-41: Si aggiornano i riferimenti normativi alle vigenti leggi in materia di programmazione regionale, attività produttive e governo del territorio.

Art. 42: Si procede all'aggiornamento del rinvio alla legge sul governo del territorio, oggi la n. 65 del 2014 e non più la 1 del 2005, e del relativo articolo.

Artt. 43-44: Si aggiornano i riferimenti normativi alle vigenti leggi in materia di programmazione regionale.

Artt. 45, 46 e 52: Si corregge la denominazione dell'istituto adeguandolo alla nuova dicitura.

Art. 47: La riscrittura della lettera d) del comma 5 dell'articolo 43 risponde all'esigenza di adeguare il testo alle modifiche della l.r. 40/2005 apportate con la l.r. 18 luglio 2018, n.40.

Art. 48: Con l'introduzione dell'articolo 43 bis si colma una lacuna che si è venuta a creare con la soppressione dei direttori della programmazione di area vasta, operata dalla l.r. 18 luglio 2018, n.40. La lettera d) del comma 5 dell'articolo 43, infatti, per la disciplina del rapporto di lavoro dei responsabili delle strutture di governo clinico con impegno esclusivo, rinvia ai commi 3, 6, 6-bis, 8, 9 e 10 dell'articolo 9 bis che stato soppresso. Il testo ripropone esattamente i contenuti di quelle disposizioni.

Artt. 49 e 50: A parte la lettera d) del comma 1 dell'articolo 49 quinquies, che non può essere richiamata perché i quattro medici cui si riferisce la lettera sono già componenti del comitato tecnico scientifico, gli unici componenti dell'ufficio di coordinamento ad essere esclusi dal comitato scientifico sono il coordinatore del comitato strategico della rete pediatrica e il direttore generale dell'ISPRO, aggiunto all'elenco dei componenti dell'ufficio di coordinamento con la legge istitutiva dell'istituto (l.r. 14 dicembre 2017, n.74). Il mancato richiamo alle lettere l) e l-bis) è frutto di un errore redazionale cui si intende rimediare con la presente riscrittura.

Art. 51: Lo scopo della modifica degli articoli 49 quinquies e 49 septies è quello di rendere più agevole la lettura del testo, accorpendo all'interno dello stesso articolo, il 49 septies, dedicato alla Struttura di supporto all'Organismo toscano per il governo clinico le due disposizioni che attribuiscono (cfr art.49 quinquies, comma 1, lett.f e art.49 septies, comma 2) al dirigente regionale del settore competente in materia di governo clinico il ruolo di segretario delle due articolazioni interne dell'OTGC.

Art. 53: Si tratta della correzione di un errore materiale: il comma 3 dell'articolo 143 non esiste.

Art. 54: La modifica si rende necessaria per equiparare le modalità di convocazione della conferenza di copianificazione per i piani strutturali intercomunali a quelle previste per i singoli comuni, per cui l'ente responsabile (singolo o del servizio associato) richiede la convocazione della conferenza di copianificazione alla Regione e la Regione convoca. Nella formulazione attuale delle due disposizioni, nel caso dei piani strutturali, la conferenza di copianificazione è convocata dalla Regione, nel caso dei piani strutturali intercomunali è l'ente responsabile della gestione associata che convoca la conferenza di copianificazione. La differente disciplina non ha ragion d'essere, pertanto è necessario inserire una correzione rispetto a quanto previsto dall'articolo 23 della l.r. 65/2014.

Art. 55: tale modifica si è resa necessaria a seguito della modifica intervenuta sull'articolo 25 con la l.r. 43/2016 per la quale si prevede l'esclusione della conferenza di copianificazione per gli ampliamenti di opere pubbliche esistenti. Ne deriva la necessità di coordinare le disposizioni di cui all'articolo 25 della l.r.65/2014 e quelle di cui all'articolo 34 della l.r. 65/2014.

Art. 56: Per errore materiale il testo presentato in aula riporta le parole“ed e)” riferendosi ad una lettera dell'articolo 70, comma 2, peraltro inesistente, anziché la “e” congiunzione come correttamente riportato nei testi approvati in Giunta e successivamente nella Quarta Commissione consiliare. Si propone quindi la modifica per correggere l'errore materiale, non ricorrendo i presupposti per l'applicazione dell'articolo 9 della l.r. 23/2007.

Art. 57: con l'introduzione del comma 5 bis all'articolo 153 si propone di disciplinare, in analogia con quanto previsto al comma 5, il divieto di rinomina in qualità di membro della commissione per il paesaggio operante in forma associata per i soggetti già precedentemente nominati nelle singoli commissioni comunali del paesaggio, avendo già operato per parte del territorio dell'Unione.

Art. 58: Per errore materiale i testi del comma 2 bis e del comma 3 (che non può che riferirsi

rispettivamente alle varianti e al piano operativo di cui al comma 2 e non al comma 1) riportano un'erronea indicazione dei commi. Si propone quindi la modifica per correggere l'errore materiale. Si evidenzia, infatti, che i casi disciplinati dal comma 1 e dal comma 2 dell'articolo 229 della l.r. 65/2014 sono diversi e, in relazione a tale diversità, l'articolo 229 della l.r. 65/2014 ha dettato regole distinte. Il caso di cui all'articolo 229, comma 1 della l.r. 65/2014 è quello dei comuni che, alla data del 27 novembre 2014 (data di entrata in vigore della l.r.65/2014), avevano un piano strutturale approvato, il regolamento urbanistico approvato ed efficace, nonché un nuovo piano strutturale adottato; il caso di cui all'articolo 229, comma 2 della l.r. 65/2014 è quello dei comuni che, alla data del 27 novembre 2014 (data di entrata in vigore della l.r. 65/2014), avevano un piano strutturale approvato, il regolamento urbanistico approvato ma già scaduto, nonché un piano strutturale adottato.

Per il caso specifico regolato dal comma 2, mediante la legge regionale 5 dicembre 2017, n. 67, la Regione ha inteso introdurre un'agevolazione per i Comuni che, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della l.r. 65/2014, avessero adottato varianti al regolamento urbanistico. Agevolazione peraltro limitata e circoscritta diretta a far chiudere il procedimento di variante.

Pertanto, solo per errore materiale, il vigente articolo 229, comma 2 bis della l.r. 65/2014 si riferisce al comma 1. Inoltre, sempre per errore materiale, il comma 3 attualmente in vigore fa riferimento ai commi 1 e 2. Correttamente, l'articolo 229, comma 3 della l.r. 65/2014 deve riferirsi solo al comma 2 (e non al comma 1).

Art. 59: La correzione è necessaria perché il testo vigente contiene una imprecisione terminologica determinata dall'accoglimento di una osservazione effettuata in sede di consultazioni della proposta di legge in Consiglio regionale che potrebbe determinare problemi interpretativi. L'articolo 17 della l.r. 41/2018, infatti, già esclude dall'applicazione delle disposizioni della l.r. 41/2018 i piani attuativi già convenzionati dalla data di entrata in vigore della legge regionale. La disposizione intendeva (correttamente) estendere l'esclusione agli interventi per i quali - alla medesima data - fosse già stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio e fosse già stata sottoscritta la relativa convenzione. In altri termini, deve essere chiarito che la norma transitoria della l.r. 41/2018 intende escludere dall'ambito della sua applicazione i piani attuativi convenzionati e gli interventi già convenzionati alla data della sua entrata in vigore.

La proposta di legge di manutenzione, per sue intrinseche caratteristiche (v. art. 13 l.r. 55/2008) non comporta oneri a carico del bilancio regionale.